



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 13/04/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 22.06.2010 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 22.02.2013, la ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 118,89, a titolo di premio assicurativo, di € 216,00, a titolo di commissioni agente/mediatore, di € 158,91, a titolo di commissioni di istruttoria, e di € 120,00, a titolo di commissioni intermediario, nonché la restituzione di una rata pagata di € 150,00, considerata insoluta in conteggio estintivo, oltre interessi agli legali dall'estinzione al soddisfo.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la non rimborsabilità dei costi relativi all'agente in attività finanziaria, il quale ha percepito, per l'attività di promozione e di preistruttoria del prestito, il compenso illustrato nel contratto, come risulta da fattura allegata agli atti *sub* all. 4. Eccepisce, inoltre, l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, degli interessi non maturati sulle rate a scadere, delle commissioni di gestione, pari a € 83,16, e dei premi non goduti per il rischio vita e il rischio impiego, rispettivamente pari a € 90,97 ed € 35,50. Aggiunge di avere manifestato la propria disponibilità, in seguito al reclamo e al ricorso, a raggiungere una definizione conciliativa della controversia, effettuando l'ulteriore rimborso di € 271,22, "*comprensivo dell'integrazione dei rimborsi già effettuati a titolo (di) commissioni percepite dall'Intermediario Finanziario e dall'Agente in attività Finanziaria e delle spese amministrative non maturate nonché il riconoscimento della frazione di premio assicurativo non goduto non riconosciuta dalla compagnia assicurativa*", inclusi gli interessi legali a dalla data del reclamo e le spese di presentazione del ricorso. Contesta, infine, la diretta applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE c.d. *Lexitor*, richiamando sul punto la



sentenza n. 10489 del 2019 del Tribunale di Napoli e la sentenza n. 2573 del 2019 del Tribunale di Monza, che hanno escluso la natura *self executing* della direttiva n. 2008/48, precisando come la normativa italiana di attuazione ha delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti*



giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* delle Commissioni istruttorie, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa che abbiano natura *recurring* sia le Commissioni intermediario, per l'opacità della clausola che fa riferimento ad attività di "coordinamento e controllo della rete distributiva", sia la Commissione Agente, che risulta corrisposta anche nella fase di rimborso nel prestito ed è pertanto commisurata alla durata del prestito perfezionato. Parimenti *recurring* sono gli oneri assicurativi, che da contratto vanno rimborsati secondo il criterio proporzionale lineare. Rispetto a essi, parte resistente ha versato in atti evidenza di due rimborsi eseguiti dalla compagnia assicurativa tramite assegno circolare, in data 06.08.2020, per l'importo di € 90,97 e di € 35,50.

Tenuto conto del rimborso della somma di € 271,22, effettuato a mezzo di assegno del 03.12.2020, a titolo di commissioni per l'intermediario finanziario, di commissioni dell'agente in attività finanziaria, di spese amministrative forfetarie e di notifica, nonché delle frazioni di premi non goduti riconosciuti dalla compagnia assicurativa, oltre agli interessi legali e al contributo di € 20,00, il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	30
rate residue	42

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	35,62%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione istruttoria (<i>up front</i>)	€ 324,00	€ 189,00	€ 115,42	○		€ 115,42
○	comm. intermediario (<i>recurring</i>)	€ 216,00	€ 126,00	€ 76,95	○		€ 126,00
○	commissione agente (<i>recurring</i>)	€ 216,00	€ 126,00	€ 76,95	○		€ 126,00
○	premi assicurativi (<i>recurring</i>)	€ 277,90	€ 162,11	€ 99,00	○	€ 126,47	€ 35,64
○			○	○	○		€ 0
●			○	○	○		€ 0
<i>rimborso riconosciuto in conteggio estintivo</i>						€ 83,16	-€ 83,16
<i>rimborso successivo al ricorso</i>						€ 271,22	-€ 271,22
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 320
						interessi legali	si

Parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo di € 150,00 a titolo di quota insoluta erroneamente addebitata dall'intermediario in conteggio estintivo. Non è in atti evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, del rateo conteggiato come insoluto. La richiesta, pertanto, non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 320,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI